

COMUNE DI VALSAMOGGIA  
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Oggetto: **Parere sulla proposta di deliberazione della Giunta del Comune di Valsamoggia sul "Programma triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2018/2020.**

Il Collegio dei Revisori,

ricevuta in data 16 febbraio 2019 la proposta di delibera di cui all'oggetto

Preso atto e considerato:

che con la presente programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021 si prevede di aggiornare la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021 prevedendo rispetto al piano già approvato:

*Anno 2019*

- l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di un ulteriore Agente di Polizia Municipale – cat. C – a seguito dell'assegnazione al Servizio Amministrativo di un agente in servizio;
- l'assunzione di n. 1 "Istruttore Tecnico" – cat. C – da assegnare all'Area Gestione e Sviluppo del Territorio;
- l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2 "Istruttori Amministrativi" – cat. C – da destinare al Servizio Decentramento e all'Area Servizi alla Persona;
- l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 "Collaboratore tecnico – Autista scuolabus" – cat. B3 – a partire dal mese di settembre 2019;

*Anno 2020*

- l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di un Ispettore di Polizia Municipale – cat. D;
  - l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 "Istruttore Amministrativo" – cat. C – da destinare al Servizio Decentramento;
  - l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 "Educatore Asilo Nido" – cat. C;
- come meglio specificato in All. A e B;

- che sono rispettate le condizioni di cui all'art. 1, comma 424 della L. n. 190 del 23/12/2014;
- che risultano rispettate le disposizioni normative in materia di contenimento delle spese di personale e che viene dichiarata l'insussistenza di situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale di cui all'art. 33 del D.Lgs 165/2001;
- che, per quanto attiene all'utilizzo di contratti di lavoro flessibile, l'art. 36 del D.Lgs 30/03/2001 prevede che per esigenze temporanee ed eccezionali non prevedibili, al fine di mantenere o migliorare i servizi vigenti, nel rispetto del limite di spesa e fatti salvi i principi di riduzione delle spese di personale, le amministrazioni pubbliche possono procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato e a tirocini formativi;
- che le novità introdotte dal D.L. 90/2014 convertito nella L. 114/2014 hanno fatto venire meno il vincolo previsto dal comma 7 dell'art. 76 del DL 112/2008;
- che l'art. 16 del DL 113 del 24/06/2016 ha abrogato l'art. 1, comma 557, della L. 27/12/2006 lett. a) che imponeva la riduzione dell'incidenza della spesa di personale rispetto al complesso delle spese correnti;
- che l'art. 1, commi 557, 557 bis, 557 ter, 557 quater della Legge n. 296/2006, così come modificato dall'art. 3 comma 5 bis L.114/2014, prevede vincoli in materia di spesa del personale, ed in particolare la riduzione della spesa di personale rispetto al valore medio del triennio 2011-2013;
- che l'art. 1 comma 229 della legge 28 dicembre 2015 n. 280, stabilisce che "A decorrere dall'anno 2016, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, i comuni istituiti a decorrere

dall'anno 2011 a seguito di fusione nonché le unioni di comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente”;

- l'art. 19, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, a mente del quale, a decorrere dall'anno 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 27/12/1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

Tenuto conto:

- che l'Ente ha rispettato il vincolo di contenimento della spesa del personale, rispetto alla media del triennio 2011 – 2013;
- che l'Ente non si trova in condizioni di squilibrio finanziario;
- che la dotazione organica del Comune rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999 n. 68;
- che le assunzioni previste trovano copertura negli appositi interventi di spesa del bilancio pluriennale 2017/2019;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 8 del 15/01/2019 è stato approvato il Piano delle Azioni Positive per il triennio 2019-2021 e il piano delle performance sarà approvato unitamente al Piano esecutivo di gestione (art. 10, comma 5, D.lgs 150/2009) *senza il quale* non è possibile procedere all'assunzione di nuovo personale;
- che l'art. 16 della L. 183/2012 dispone l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di verificare annualmente l'eventuale presenza di situazioni che rilevino eccedenze di personale in relazione alle esigenze o alla situazione finanziaria;

Visti:

- il D.Lgs 267/2000;
- il D.Lgs 165/2001;
- il D.L. 78 del 31/05/2001 convertito in L. 30/07/2010 n. 122;
- lo statuto Comunale e il regolamento generale degli uffici e dei servizi;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile;

Considerato:

- che la Giunta Comunale si riserva la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale qualora si verificano nuove esigenze o muti il quadro normativo di riferimento;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Data 21/02/2019

Il Collegio dei Revisori

Dott. Senizza Arnaldo           Presidente

Dott.ssa Luisa Ceretti Venerucci   Componente

Dott. Giorgio Leoni   Componente

